



COMUNE DI NURACHI
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 10.11.2016
Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 26.07.2017
e con deliberazione del C.C. n. 27 del 03.10.2019**

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Teresa Sanna

Il Sindaco
Geom. Renzo Ponti

Art. 1¹
FINALITA'

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

A tal fine, concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio, che pratichino attività sportiva agonistica e non agonistica.

Per attività sportiva agonistica si intende, ai sensi del D.M. 18.02.1982 e della Circolare Esplicativa del Ministero della Sanità 31.1.1983, n. 7 – Prot. n. 500.3/Med.Sport, quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forma organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a Livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva, pertanto, è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Sportivi riconosciuti.

Per attività sportiva non agonistica si intende, ai sensi del D.M. 24.04.2013, quella praticata dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Art. 2
ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

E' istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla Commissione Comunale per lo Sport.

L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 3
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Nel settore dello sport non trova applicazione il Regolamento Comunale per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili Finanziari e per l'Attribuzione di Vantaggi Economici.

L'amministrazione stanZIA annualmente le somme destinate alla promozione della pratica sportiva, che vengono utilizzate:

1. Per il 70% per concedere contributi a sostegno dell'attività delle associazioni dilettantistiche sportive operanti nel territorio comunale, che ne facciano richiesta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 (contributi ordinari).²
2. Per il 30% per concedere contributi alle associazioni dilettantistiche sportive operanti nel territorio comunale che partecipano a campionati, disputati negli impianti sportivi di Nurachi, organizzati dalle competenti federazioni sportive, e miranti ad abbattere le quote di iscrizione e partecipazione ai campionati stessi.³

¹ Articolo così modificato con la deliberazione C.C. n. 27 del 03.10.2019

² Così modificato con la deliberazione C.C. n. 27 del 03.10.2019

³ Così modificato con la deliberazione C.C. n. 27 del 03.10.2019

La partecipazione ai campionati deve essere documentata con attestazione della federazione, allegata alla domanda di cui al successivo art. 5. Il contributo è cumulabile con quello di cui al precedente punto 1.;⁴

Art. 4 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ORDINARI ⁵

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività (contributi ordinari) le società sportive a carattere dilettantistico operanti nel territorio comunale, regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- svolgano la propria attività sportiva negli impianti sportivi comunali o, comunque, presenti nel territorio di Nurachi.
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali o svolgano attività non agonistiche organizzate dal CONI, dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva ai sensi del precedente art.1, comma 4, lett. b).
- abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;

Art. 5 DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO ⁶

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale, recapito telefonico ed e-mail);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Certificazione, o autocertificazione, che i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica hanno effettuato le visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;
- Dichiarazione dell'istruttore qualificato circa il numero degli allenamenti svolti nell'anno precedente a quello della domanda, con allegata copia del documento che lo abilita a svolgere attività di allenamento (o autocertificazione).
- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno ottobre di ogni anno.

ART. 6 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ⁷

⁴ Comma così modificato con la deliberazione del CC n. 20 del 26.07.2017

⁵ Articolo così modificato con la deliberazione del C.C. n. 27 del 10.03.2019

⁶ Articolo così modificato con la deliberazione del C.C. n. 27 del 10.03.2019

⁷ Articolo così modificato con la deliberazione del C.C. n. 27 del 10.03.2019

La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

numero degli atleti tesserati iscritti alla società:	
Tesserati residenti	Punti 2 per atleta
Tesserati non residenti	Punti 0,5 per atleta
Età degli atleti tesserati:	
Di età sino a 18 anni	Punti 1,5 per atleta
Di età oltre i 18 anni	Punti 1 per atleta
Numero delle discipline sportive praticate:	Punti 10 per disciplina
Attività praticata:	
A livello nazionale	Punti 5 a partita/gara
A livello regionale	Punti 2 a partita/gara
A livello provinciale	Punti 1 a partita/gara
Gratuità del servizio offerto:	
Totale	Punti 20
parziale	Punti 10
A pagamento	Punti 0
Allenamenti svolti e dichiarati da istruttori qualificati:	Punti 20

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100 : P) \cdot p$$

$$c = (C : 100) \cdot x$$

in cui si intende per:

P = totale dei punti ottenuti dall'insieme delle società;

p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;

x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;

C = totale contributi stanziati dall'Amministrazione;

c = contributo assegnato a ciascuna società.

ART. 7 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI ⁸

I contributi di cui al precedente art. 3, comma 3, punto 2. sono assegnati, in aggiunta ai contributi ordinari, alle associazioni sportive che, durante l'anno, hanno partecipato a campionati nazionali, regionali o provinciali organizzati dal CONI o dalle federazioni sportive di riferimento, e disputati negli impianti sportivi di Nurachi. Il contributo è specificamente destinato ad abbattere i costi di iscrizione e partecipazione ai suddetti campionati.

Il contributo, nel limite delle somme stanziare ed in proporzione alle richieste presentate, sarà attribuito solo dietro presentazione della sottostante documentazione:

- attestazione della federazione che comprovi la partecipazione al campionato;
- puntuale indicazione delle spese sostenute e presentazione dei titoli giustificativi (ricevute) dei pagamenti effettuati per la partecipazione al campionato.
- autocertificazione o attestazione che certifichi che le gare del campionato sono state disputate a Nurachi.

⁸ Articolo così sostituito con la deliberazione CC n. 20 del 26.07.2017 e modificato con la deliberazione C.C. n. 27 del 03.10.2019

Il contributo non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute per l'iscrizione ai campionati.

La documentazione per i contributi di cui al presente articolo dovrà essere allegata ad integrazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Art. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Tutti i contributi vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, acquisito preliminarmente il parere della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell'art. 5, comma 2, della L.R. 17.05.1999, n. 17;

Il Responsabile del Servizio competente provvede, successivamente, all'erogazione dei contributi.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle Disposizioni preliminari al codice civile e dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000.